

TI_GERICHTE 11.2009.106 vom 13. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.106

FR: TI_GERICHTE 11.2009.106 du 13 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2009.106 del 13 settembre 2010

Regeste

Tutela volontaria: richiesta di revoca

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424 a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

E. 2

Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele in concreto l'interdizione non può essere revocata perché, come hanno attestato i responsabili del Servizio psico-sociale di Mendrisio nel rapporto del 3 ottobre 2007, la ricorrente continua a soffrire di un disturbo psichiatrico maggiore cronico, come pure a rifiutare una presa a carico specialistica e una psicofarmacoterapia regolare. La presenza di un tutore è quindi fondamentale e necessaria, l'interessata essendo incapace di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi. Quanto ai certificati medici presentati dalla ricorrente, ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle tutele, essi non permettono una conclusione diversa.

E. 3

L'appellante si duole che “nell'ambito di questo procedimento non le è mai stato messo a disposizione il rapporto del Servizio psico-sociale del 3 ottobre 2007, sul quale si basa la decisione di negare la revoca della tutela”, ciò che comporta l'annullamento della decisione impugnata già per violazione del diritto di essere sentiti. A suo parere poi il citato rapporto “non rappresenta un documento sufficiente per attestare l'attuale necessità della tutela”, giacché non tiene conto della situazione attuale. Per di più, l'Autorità di vigilanza non ha sentito il tutore né ha esperito gli “opportuni e adeguati accertamenti”, tanto più necessari ove si consideri che attualmente essa non è seguita a livello medico dal Servizio psico-sociale di Mendrisio. L'appellante ritiene infine che la tutela non sia più necessaria, essendo lei in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

E. 4

Per quel che riguarda il rapporto del 3 ottobre 2007 allestito dal Servizio psico-sociale di Mendrisio, risulta dubbio che l'interessata non ne fosse a conoscenza quando è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele, tant'è che nel ricorso essa definiva quel rapporto “sostanzialmente una bugia”. Comunque sia, si volesse presumere ch'essa ne ignori tuttora il contenuto (come sembra evincersi dalla motivazione dell'appello), nulla risultava

impedirle di consultare gli atti (compreso il rapporto del Servizio psico-sociale) presso la Commissione tutoria regionale durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. E nulla risultava impedirle nemmeno di consultare gli atti (compreso il rapporto del Servizio psico-sociale) presso l'Autorità di vigilanza sulle tutele durante il termine di appello a questa Camera. Che le sia stato rifiutato l'accesso all'incarto da parte della Commissione tutoria regionale o dell'Autorità di vigilanza sulle tutele essa non pretende. Destituito di consistenza, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

La revoca di una tutela volontaria può avvenire solo quando sia cessata la causa (art. 438 CC), intendendosi con ciò il venir meno del motivo di interdizione, ma anche degli altri presupposti che avevano giustificato il provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5C.25/2003 del 27 maggio 2003, consid. 4.2 con riferimenti a Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 3 ad art. 438; Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 e 7 ad art. 372 CC). La semplice richiesta di revoca da parte del tutelato non è sufficiente (Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelles*, 4^a edizione, pag. 393 n. 1034; Strub , *Die Aufhebung der Entmündigung*, Friburgo 1984, pag. 62; Riemer , *Grundriss des Vormundschaftsrechts*, 2^a edizione, Berna 1997, pag. 105 nota 195). Dandosi una richiesta di revoca, l'autorità decide se esperire una perizia medica, l'art. 436 CC non essendo applicabile (Geiser , op. cit. n. 5 ad art. 438 CC). Essa può rinunciare se la richiesta appare manifestamente infondata oppure il comportamento del richiedente risulta querulomane o abusivo (Geiser , op. cit., n. 3 ad art. 436 CC; Deschenaux/Steinauer , op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub, op. cit., pag. 146).

E. 6

Chiamati a esprimersi sulle condizioni di RI 1 e sulla capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi, il 3 ottobre 2007 i dottori R_____ e M_____, del Servizio psico-sociale di Mendrisio, hanno confermato che l'interessata soffriva tuttora di un disturbo psichiatrico maggiore cronico ed era incapace di curare i propri interessi. Sulla base di tale relazione la Commissione tutoria regionale ha respinto l'8 novembre 2007 – come detto – una prima richiesta di revoca. Il 12 marzo 2009 RI 1 ha introdotto un'altra domanda di revoca, che la Commissione tutoria regionale ha respinto senza promuovere indagini, poiché “nulla di sostanziale è cambiato dal rapporto allestito il 3 ottobre 2007 dal Servizio psico-sociale di Mendrisio in occasione della precedente domanda di revoca della misura”. La questione è di sapere se l'autorità tutoria potesse procedere in tal modo. a) Che una domanda di revoca della tutela possa essere presentata in ogni tempo è indubbio (Geiser , op. cit., n. 5 ad art. 438 CC), ma ciò non significa che richieste siano ammissibili a ripetizione. Come in caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza, l'interessato può sempre postulare l'annullamento dalla misura, ma tale diritto è limitato dal principio della buona fede e dal divieto dell'abuso. Domande inoltrate a intervalli irragionevoli non sono lecite (DTF 131 III 458 consid. 1, 130 III 730 consid. 2.1.1). Quale sia il termine “ragionevole” (o adeguato) dipende dalle circostanze concrete. In caso di prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o cattiva amministrazione, ad esempio, la revoca può essere chiesta dal tutelato – per esplicita disposizione di legge – “solo quando da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa per cui fu interdetto” (art. 437 CC). Se la ragione del provvedimento è dovuta a infermità mentale, l'intervallo fra una domanda e l'altra può anche essere – come in materia di privazione della libertà a scopo d'assistenza – “relativamente lungo” (DTF 130 III 731

consid. 2.1.2). b) Nella fattispecie la tutela volontaria in favore RI 1 è stata istituita perché quest'ultima risultava incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla relazione dell'8 luglio 1993 del dott. M_____, direttore dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, si evince che i primi segni di alterazione comportamentale dell'interessata risalgono agli anni 1989/1990 e che costei è stata ricoverata due volte alla Clinica psichiatrica cantonale: la prima dal 12 novembre 1990 all'11 gennaio 1991 e la seconda dal 17 giugno al 10 settembre 1992. A parere del professionista la paziente denotava stati ansiosi a decorso cronico con sfondo persecutorio curabile mediante terapia psichiatrica ambulatoriale e assunzione di determinati medicinali. Il servizio incaricato di seguire RI 1 dopo le dimissioni dall'ospedale ha accertato nondimeno che in entrambi i casi l'interessata ha rifiutato di assumere psicofarmaci, ciò che riattivava la sintomatologia a sfondo persecutorio. Per il dott. M_____ del Servizio psico-sociale di Mendrisio, che ha visitato l'appellante nell'aprile del 2000, RI 1 soffre di un annoso disturbo psicotico di tipo paranoide che, associato a disturbi del comportamento, rende l'interessata incapace di gestire i propri averi. Lo specialista ha sottolineato il carattere renitente di lei, la quale rifiutava categoricamente una presa a carico da parte del Servizio psico-sociale o della Clinica psichiatrica cantonale (rapporto del 17 aprile 2000). Lo stesso medico ha confermato nel 2002 la gravità della malattia e l'opportunità di mantenere la tutela (lettere del 3 e 10 ottobre 2002). Dalla nota relazione del 3 ottobre 2007 si evince inoltre che, a distanza d'anni, la paziente era ancora affetta di un disturbo psichiatrico maggiore cronico e rifiutava sempre una presa a carico specialistica, come pure una psicofarmacoterapia regolare. c) Ciò posto, dandosi malattia mentale, non si può dire che l'Autorità di vigilanza abbia violato la legge confermando l'operato della Commissione tutoria regionale. Questa si è rifiutata di entrare nel merito di una richiesta di revoca presentata il 12 marzo 2009, dopo che una prima domanda era stata respinta l'8 novembre 2007 e confermata su ricorso dall'Autorità di vigilanza il 19 maggio 2008. La motivazione della Commissione tutoria regionale non era pertinente (avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la richiesta prematura), ma nel risultato resisteva alla critica ove si consideri che, dandosi disturbi mentali, le circostanze evolvono generalmente a medio termine e che nella fattispecie l'interessata non pretende di seguire alcuna cura. Si ricordi che in caso di prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, la revoca può essere chiesta dal tutelato “solo quando da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa per cui fu interdetto” (sopra, consid. a). Nel caso specifico erano trascorsi appena dieci mesi dalla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (otto mesi dal giudizio di questa Camera). Certo, davanti all'Autorità di vigilanza l'interessata ha presentato due certificati medici, ma – come ha spiegato l'autorità medesima – essi non permettono lontanamente di desumere che la situazione sia cambiata. Nell'uno, di tre righe, il dott. M_____ di Stabio ha dichiarato l'8 aprile 2009 di seguire la paziente “per problemi di medicina generale” e di avere prescritto una sola volta del “Tranxilium”. Nel secondo, di quattro righe, la dott. L_____, del Servizio psico-sociale di Mendrisio, ha dichiarato il 14 aprile 2009 che l'interessata “non è seguita a livello medico dal Servizio psico-sociale di Mendrisio” e “non chiede alcuna prestazione farmacologica”. Invano si cercherebbe un accenno, nei due certificati, alle condizioni mentali della paziente o alla capacità di gestire i propri interessi. In circostanze del genere l'Autorità di vigilanza poteva senz'altro rinunciare a esperire nuove perizie (cfr. Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 436 CC; Deschenaux/Tercier, op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub, op. cit., pag. 146). Ne segue che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 7

Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, l'appello risultando senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato intimato per osservazioni. Della situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante si tiene conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia.

E. 8

Quanto a i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca della medesima – sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: –; –; –. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.